



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 gennaio 2018  
(OR. en)

15390/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0315 (NLE)**

---

**AELE 88  
EEE 58  
N 59  
ISL 51  
FL 40  
MI 923  
TELECOM 342  
DATAPROTECT 207  
EJUSTICE 155**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

---

**DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,  
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI  
(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi  
e società dell'informazione) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018**

**del ...**

**che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica,  
servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE<sup>1</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 910/2014 abroga la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

<sup>2</sup> GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

## *Articolo 1*

Il testo del punto 51 (Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

**"32014 R 0910:** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito :

- a) all'articolo 14, paragrafo 1, dopo le parole "dell'articolo 218 TFUE", sono inserite le parole "o fra uno Stato EFTA e il paese terzo in questione o un'organizzazione internazionale";
- b) le parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alla negoziazione e alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e, su richiesta, si procede a consultazioni in sede di comitato misto SEE;
- c) ogniqualvolta l'Unione europea negozia un accordo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per i servizi fiduciari qualificati prestati da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti negli Stati EFTA;

- d) all'articolo 51, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
- i) al paragrafo 3, le parole "il 1° luglio 2017" sono sostituite da "sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ...[la presente decisione]";
  - ii) al paragrafo 4, le parole "a decorrere dal 2 luglio 2017" sono sostituite da "dopo sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. .../... del ...[la presente decisione]".

### *Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) n. 910/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...] a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del comitato misto SEE*

---